

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

COPIA



Deliberazione n° 25
in data 05/05/2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di 1^ convocazione.

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASD).

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di maggio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti all'argomento:

1	BOSSETTI EUGENIO	Presidente
2	BORGIOLI MARCO	Sindaco
3	BENEDETTI ALDO PIERLUIGI	Consigliere anziano
4	BERTI FABIO	Consigliere
5	MAGRINI FABRIZIO	Consigliere
6	PAGANELLI MATTEO	Consigliere
7	DI PASQUALE FEDERICA	Consigliere
8	FAVALE MARIO	Consigliere
9	VIGNALI LORENZO	Consigliere
10	GUIDI FEDERICO	Consigliere
11	BALDACCINI PIERANGELO	Consigliere
12	FIASCHI ANDREA	Consigliere
13	GIANNINI GIOVANNI	Consigliere
14	PAGNI LUCA	Consigliere
15	NINI VASCO	Consigliere
16	MAGRINI MICHAEL	Consigliere
17	ROSELLINI ROLANDO	Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X
10	7

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. Giordano Sossio

Il Sig. BOSSETTI EUGENIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri DI PASQUALE FEDERICA, VIGNALI LORENZO, MAGRINI MICHAEL, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, detta Legge di Stabilità 2014, che ha istituito l'Imposta unica comunale "I.U.C.", composta da tre tributi;

VISTO che il comma 669, della sopra citata legge di stabilità, introduce la TASI per la componente servizi;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs.446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti in quanto richiamato espressamente richiamato dai commi 676 e 682 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/02/2014, pubblicato in G.U. n. 43 del 21/02/2014, con cui è stato differito al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

ESAMINATO dunque l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti "TASI", costituito da n. 9 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il Funzionario Responsabile del Tributo;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

CON la seguente votazione, legalmente espressa ed accertata:

- presenti consiglieri:	n. 10
- votanti:	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	n. //
- astenuti:	n. //

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- 1 di istituire il Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili "TASI", di cui all'art. 1 comma 669 della Legge di stabilità 2014;
- 2 di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);
- 3 di dare atto che a norma delle disposizioni citate in premessa, il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014 e

che per quanto da esso non previsto continuano ad applicarsi le disposizioni di legge;

- 4 di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione unitamente al regolamento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione, legalmente espressa ed accertata:

- presenti consiglieri:	n. 10
- votanti:	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	n. //
- astenuti:	n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
(Provincia di PISTOIA)

ALLEGATO N. 1
Delibera del Consiglio
Comunale n. 25
del 05/05/2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 ESENZIONI

Articolo 7 VERSAMENTI

Articolo 8 DICHIARAZIONE

Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Chiesina Uzzanese dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Chiesina Uzzanese, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria indipendentemente dalla quota di possesso.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello, accertato o dichiarato ai fini del calcolo dell'I.M.U..
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili esclusivamente, quei fabbricati, in cui sono presenti gravi lesioni strutturali, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria né straordinaria, tali da arrecare pregiudizio per l'incolumità di persone o cose.

Articolo 6 ESENZIONI

1. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

Articolo 7 VERSAMENTI

1. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, dicembre.
2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore al minimo di legge.
4. La TASI viene riscossa dal Comune, in autoliquidazione, mettendo a disposizione dei contribuenti un'apposita applicazione utilizzabile per effettuare il calcolo della tassa dovuta.
5. Con uno o più atti successivi, saranno stabilite successivamente ulteriori modalità per semplificare al massimo l'adempimento da parte dei contribuenti.
6. L'imposta è dovuta per anni solari:
 - proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione;
 - in base alla destinazione d'uso prevalente;a tal fine, il mese in cui sono intervenute variazioni, con durata di almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 8 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, in caso di sopravvenute modifiche, dei dati dichiarati, devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE PROVINCIA DI PISTOIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. - C.C. N. 25 DEL 05/05/2010

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili TASI.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE

-Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art.3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213, che testualmente recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione"

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L.10 ottobre 2012 n.174, che testualmente recita: "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria"

■ - Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

■ - E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

- Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.



IL RESPONSABILE
Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.



Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tiziana Benedetti



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

TEL. 057241801

FAX N.0572411034

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 05/05/2014

TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

...O M I S S I S...



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto BOSSETTI EUGENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Giordano Sossio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Chiesina Uzzanese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Giordano Sossio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giordano Sossio



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs.267/2000, senza reclami;

Chiesina Uzzanese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva
in data _____ essendo trascorsi
10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione
(art.134,co.3°, D.Lgs. n.267/2000)

Chiesina Uzzanese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000.

Chiesina Uzzanese ,li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trasmessa al Settore: FINANZIARIO E CONTABILE